NOTA

.D. I

FATTO, E RAGIONI

PER

Marc' Onofrio della Penta


CONTRO

Agli Economi della Venerabile Cappella di S. Maria delle Grazie della Terra di Campochiaro.

Il dottissimo Signor D. Giuseppe Caravita, Presidente della Regia Camera Commessario.



Presso l' Attuario Bisogni.



J. M. J.



A causa, per cui io imprendo a scrivere, è meritevole di tutta l'attenzione de' Supremi Senatori del Tribunale della Regia Camera, o si risguardi l'importanza di lei, per rapporto alla tenuità del patrimonio del mio cliente, che tutto andrebbe in summo, se si dasse retta alle pretensioni contro a lui promosse dalla Cappella di Santa Maria

delle Grazie di Campochiaro, o si risguardi l'artificioso procedimento de' miel avversari, i quali strombettando da per tutto dolo, straude, e collusione, han creduto giustificare le ardimentose domande della Cappella, e screditare la mia disesa. Quindi io, in vece di un prolisso esordio, mi valgo di un' umile preghiera, che indirizzo ad essi Signori Senatori, perchè degnino di benigna rissessione quella soda ragione, che io rileverò dal fatto stesso, a cui tostamente do principio.

Arc' Onofrio della Penta di Campochiaro comparve a' 31 Luglio 1755 nella Regia Dogana di Foggia, e con Fatto. memoriale porretto al Signor Presidente D. Giulio Cesare d'Andrea, allora Governadore di detta Regia Dogana dedusse, come avea egli preso in assiste nel 1750 per un sessionio, cioè per anni trè di sermo, e trè di rispetto dalla Venerabile Cappella di S. Maria delle Grazie di detta Terra la di lei massaria armentizia di pecore, capre, vacche, e giumente; e perchè avea preinteso, che dagli Economi di quel tempo si pretendea rimuoverso dall'affitto innanzi che terminasse il sessenzio, e gli si negavano le quantità pagate a conto, domandò sarsi ordine a detti Economi, che deducessero le loro ragioni in essa Regia Dogana, sol. 23.

In vista di tale ricorso si diedero gli ordini pro notificatione, ed in seguito comparve Niccolò Braca Economo della nominata Cappella, deducendo, che nello strumento di affit-

Si premette il

Pretensioni dedotse nella Regia Dogana di Foggia nel 1755 dagli Economi di S. Maria delle Grazie.

to eravi intervenuto dolo, perchè Pasquale Berardinelli allora Economo, nel di seguente alla stipulazione, cioè a 16 Novembre 1750 con un altro strumento rogato per mano dello steffo Notar Fiorella di S. Polo era entrato in società nell' affitto suddetto, prendendone esso Berardinelli una mettà, e restando l'altra al nominato Marc' Onofrio. ed a Francesco di Carlo Jannone. Che l'affitto suddetto non potea farsi per anni sei. Che secondo l'Inventario fatto a' 21 Luglio 1755 da detto Marc' Onofrio della Penta, gli animali erano di molto diminuiti. E finalmente, che la pleggiaria da lui data non era sufficiente. Per tanto domandava aftringersi Marc' Onofrio della Penta alla restituzione dell'avanzo della massaria, al risarcimento della perdita, ed al pagamento di ducati mille complimento dell' estaglio di anni cinque, fol. 58. 0 59.

Dal Signor Presidente Governadore a' 18 Settembre 1755 con suo decreto si ordinò capiatur summaria informatio super omnibus deductis, O' interim Marcus Honuphrius della Penta infra dies octo solvat ducatos mille pro affictu, O in eodem termino præstet idoneam cautionem de solvendo quic-

quid fuerit judicatum, viso exitu termini, fol. 60.

de' 18 Settembre Tal decreto diede occasione a Marc' Onofrio della Penta di produrne gravame nella Regia Camera, da cui si ordinò la trasmessione degli atti, come dalle Provisioni fol. 64, in feguito delle quali, dal Signor Presidente Governadore si formò Relazione glustificativa del suo decreto, fol. 65. ad 69.

Trasmessa la relazione suddetta, le parti si concordarono intorno al punto del gravame, essendosi l'Procuratore della Cappella contentato, che si procedesse in essa Regia Camera, fol. 16 a ter. Quindi a' 26 Marzo 1760 (cioè dopo cinque anni di filenzio, e dopo, che gli Economi della Cappella a' 20 Ottobre 1756 aveansi violentemente ritolta la massaria) comparve il Procuratore della detta Cappella, ed avendogli 'l tempo fatto mutar linguaggio, domando con istanza, che Marc' Onofrio della Penta, ed i Soci di lui si astringessero al pagamento di ducati mille, complimento di estaglio di anni cinque, e di altri ducati 249 871 per estaglio del festo ed ultimo anno dell' affitto. Che si risarcisfero alla Cappella tutti gli animali mancanti dal numero affittato. E finalmente, che avendo prima del 1750 tenu-

Decreto del fu Presidente Governadore della Regia Dogana D. Giulio Cesare d' Andrea 1755.

Confenso di ambe le parti, che si proceda nella Regia Camera.

Nuove pretensioni degli Economi della Cappella dedotte nella Regia Camera a' 26. Marzo 1760.

ta in

ta in affitto la massaria suddetta D. Cosimo Giorgi di Piedemonte, ed avendo il medefimo restituiti duecento e più animali mancanti, i quali asserì essere stati dopo un' anno consegnati a Marc' Onofrio, domando pertanto, che si astringesse il medesimo a dar conto de' pretesi animali restituiti, ed a pagarne l'estaglio corrispondente, fol. 72. O 73. Essendosi data provvidenza su tale istanza, prima a' 17 Lu- Si ordina la conglio 1760, ed indi a' 22 Dicembre 1761 si ordino, quod sezione del calcocum effectu moneantur partes ad audiendam provisionem fa- lo.

ciendam per Regiam Cameram; O interim per S. C. procedatur ad confectionem calculi, tam de quantitatibus debitis per Marcum Honuphrium della Penta, servata forma instrumenti affictus in beneficium Venerabilis Cappellæ, quam de quantitatibus per eumdem solutis in beneficium Cappellæ pradicta in computum dicti Affictus, partibus requisitis. Per esecuzione di qual decreto trovasi già formato il calcolo ordinato fol. 136. ad fol. 156; nel quale per altro è piaciuto al Procuratore della Cappella farci inferire delle

Noi intanto che sosteniamo le parti di Marc' Onofrio della Penta, tralasciando tutto ciò, ch' è alieno dallo stato della controversia, diciamo primamente, che avendo le parti confentito, che nella presente Causa si proceda nella Regia Camera, ed avendo il Procuratore della Cappella prodotta nuova petizione continente cose diverse da quelle pretese nella Regia Dogana, ed essendo già terminato l'assitto, anzi essendone corsi poi anni sei, non debbesi tener conto del decreto della Regia Dogana; ma essa Regia Camera Si dimostra non principalmente dee dar providenza su le scambievoli preten- doversi tener conto sioni delle parti. Ciò però non ostante, noi ci daremo ca- del decreto del fu rico (brevissimamente però) di ciò che nella Regia Doga- Presidente Governa fi deduste.

molte cose niente affacevoli alla controversia presente.

E primieramente in quanto al supposto dolo preteso praticato Settembre 1755. nello strumento di affitto, ognun vede, che è un puro e pretto fogno; poiche sebbene Pasquale Berardinelli nel di feguente a quello dello strumento di affitto fosse entrato Si confuta la supin società con Francesco di Carlo Jannone dell' affitto da posizion del dolo. lui fatto a Marc' Onofrio della Penta in qualità di Economo della Venerabile Cappella di S. Maria delle Grazie, non perciò ne siegue, che l'affitto fu fatto con dolo, o fraude : imperciocche lo strumento con Marc' Onofrio del-

Dogana de' 18

Ia Penta non si stipulò dal solo Berardinelli, ma con lui v' intervenne anche l' altro Economo Niccolò di Giuseppe Calleo, il perchè anche questi, di cui la Cappella non sa menzione, dovrebbe esser conscio del supposto dolo; e poi Marc' Onosrio della Penta avea già ricevuta la consegna della massaria nel principio del mese di Settembre, quando la restituì D. Cosimo Giorgi, come dallo strumento di restituzione sol. 41, 6 sol. 48 in sine: E sebbene s' indugiò a sare lo strumento con esso Marc' Onosrio sin al di Novembre, ciò non dimeno avvenne per mancanza di Notajo, che si dovette sar venire dalla Terra di S. Polo,

Ma allora potrebbe dirsi praticato dolo, e fraude, se il Be-

rardinelli sul disegno di entrare a parte nell' affitto della massaria suddetta l' avesse locata per estaglio minore di quello avrebbe potuto dalla medesima essettivamente ricavarsi. Ma come ciò potrà mai dirsi, se coll'affitto satto a Marc' Onosrio l'annuo estaglio venne ad avanzarsi? In satti D. Cosimo Giorgi prese in affitto la massaria suddetta nel 1744 per anni sei, obbligandosi di pagare grana sette, ed un quarto per ciascheduno Animale pecorino, e caprino, computandosi per due pecore tre agnelli, e carlini cinque per ogni animale vaccino, e giumentino, come dallo strumento di affitto sol. 34 in sine, 6° a ver. All' opposito, sattosi l'affitto a Marc' Onosrio, si obbligò costui di pagare grana otto per ogni pecora, e capra, e carlini cinque per ogni Vacca, e Giumenta sol. 40 a ter. con che venne a vantaggiarsi l'affitto in benesicio della Cappella.

Oltrechè come presumersi, ed esagerarsi dolo, se nell'assisto suddetto vi surono competitori nella subastazione, cosicchè restò l'assisto a Marc' Onosrio in grado di sesta, che ascese a ducati 38, e 17? leggasi lo strumento fol. 40 a terge e si vedrà rimasto l'assisto a Marc' Onosrio in grado di sesta, in competenza di Orazio Ciocca di Rocca Mandolsi,

e di altri ancora.

Escluso adunque il dolo preteso, il quale quando anche si fingesse nel contratto intervenuto, risonderebbe alla Cappella altra azione, che quella di presente intentata non è, passiamo ad esaminare il merito delle pretensioni in oggi promosse.

Omanda in prima la Cappella ducati mille a compli- Si esamina la primento di ducati 1249 I 17² per cinque annate d'esta- ma pretensione delglio, ed altri ducati 249 2 71 per l'ultimo anno dell' af- la Cappella.

Si risponde, che per le prime quattro annate terminate ad Agosto 1754, è ben dovere, che la Cappella sia intieramente soddisfatta, come di fatti lo è stata, per quel che si dirà appresso; ma rispetto alla quinta, e sesta annata, non ha la ragione di pretendere l'intiero estaglio, attesa la generale moria degli animali accaduta nella Puglia nell' in- E si dimostra susverno del 1755, per cui anche la Maestà del Re Cattoli- sistere per gli soli co si degnò diffalcare per mettà il diritto dell' erbaggio a primi quattro anpadronali di pecere, e segnantemente a detta Cappella di ni dell' afficto. Campochiaro, come da decreto del fu D. Giulio Cesare d'Andrea allora Presidente Governadore della Regia Dogana di Foggia fol. 97 a ter. O 98. Sicchè se la Maesta quinto anno accaddel Re diede a' padronali di pecore l'escomputo della fida ria degli animali, dell' erbaggio, attesa la mortalità degli animali, quanto per cui al condutpiù debbe darsi dalla Cappella a' Conduttori, giacche a co- tore spetta l'escomfloro è mancata la cosa locata?

Ma si potrebbe qui replicare, che sello strumento di affitto Marc Onofrio della Penta prese a suo carico, e risico omne periculum casus fortuiti, e che per tanto non gli competa l'escomputo. E qui è di bene esaminare il peso di questa opposizione, con considerare ciò che i Dottori hanno insegnato, quando il Conduttore suscepit in se pericu- obbiezioni della sum rei locasse, per determinarsi, se nel caso presente com- Cappella. lum rei locase, per determinarsi, se nel caso presente com-

peta o nò al Conduttore l'escomputo. Ella è massima certa, ed indubitata, che tutto ciò, che dal Colono, firtuario, o conduttore si corrisponde al padrone. egli è in proporzion del ritratto, che proviene dalla cosa locata, Castill. quotidian. controvers. lib. 3. cap. 3. num. 19. Ora mancando la cosa locata, o in tutto, od in parte, certa cosa è, che al Conduttore si debba l'escomputo, tanto te si riguarda la ragion civile, quanto la ragion canonia per la 1. licer C. de Locat., 1. si merces & vis major ff. Locati, Capit. propter sterilitatem, ubi DD.; verità fin anthe conosciuta, e praticata da coloro, che alle Leggi civili erano superiori. Sesostri Re di Egitto dava l'escomputo della mercede a quel colono, il cui fondo era stato danaeggiato dall' empito del fiume, al riferir di Erodoto lib.

Atteso che nel de la generale mo-

Si risponde alle

2. pag. 81. edit. Stephan. Di ciocchè in sì fatte difgrazie praticava Giulio Cesare può leggersi Svetonio cap. 20; K. l'equità, ed indulgenza de' Romani, prescindendo dalle loro Leggi, è ammirata da Polibio Histor. lib. 6. cap. 15. Per tanto essendo nel 1755 accaduta la generale moria degli animali nella Puglia, come cosa notoria, e giustificano può nascer dubbio di sorta, che a Marc' Onostio della Regia Dogana,

la Penta si debba l'escomputo.

Pur tuttavia ripiglia il Procuratore della Cappella, e ci torna a dire, che Marc' Onofrio ha rinunziato al caso sortuito, O' suscepit in se periculum rei locatæ. Per viepiù dileguare sì fatta eccezione, giova avvertire, che nello strumento non si legge patto espresso, con cui siasi al caso fortuito rinunziato: folamente dopo il patto della corrisponsione dell' annuo estaglio si soggiunse così dal Notajo, E durante detti anni sei continuare in pace, e senza diminuzione alcuna in potere, e mano degli Economi pro tempore di detta Venerabile Cappella, non cessare Oc. Poi si foggiungono le seguenti parole latine. Etiam ratione belli. pestis, sterilitatis, infectionis etiam generalis, aut alterius cuiusvis impedimenti, O casus fortuiti, O de varo contingentis, O' inopinati, assumendo in se ipsum Marcum Honuphrium omne periculum casus fortuiti, O non obstante quacumque exceptione, O liquida præventione. compensatione. Oc.

Marc' Onofrio della Penta non ha sinunziato al cafo fortuito.

Or domandiamo noi, come mai Marc' Onofrio della Penta ha rinunziato al caso sortuito, se nello strumento non vi è patto espresso di rinunzia, ma solamente una Clausola di stilo, ed usanza di Notajo, non certamente intesa dal Conduttore, e sorse nè pure al medesimo letta? Nello strumento non leggesi, che il Notajo abbia spiegata al Conduttore la sorza delle parole, colle quali si pretende essersi al caso sortuito rinunziato; ma avendo disteso lo strumento in Italiano, ed avendo poi soggiunte le parole della pretesa rinunzia in latino, chi non vede, come dalle medesime non può Marc' Onosrio uomo da dozzina, ed affatto ignorante di lettere essere obbligato, mancando in lui la volontà intorno a quella cosa che non ha intesa? Così la discorrono il Farinac. decis. 580. num. 8. part. 1. tom. 2. Il Reg. Rovit. in pragm. 1. num. 37. ad Maced. dopo Barto-

.

lo e Decio, il Mascardo de probation. tom. 2. conclus. 103. num. 6., e Steffano Graziano ne loggiugne la ragione nelle Discettazioni Forensi tom. 4. cap. 763, num. 8. cum seq. quia in ignorante non cadit voluntas, quo casu qualibet claufula etiam amplissima, geminata, O' cum juramento

nibil operatur.

E di fatti i Dottori hanno infegnato non doversi tener con. to alcuno di quelle Claufole, la forza delle quali ignorali da' Contraenti, come quelle, che si giudicano apposte per istilo de Notaj. Così Ripa in l. Centurio num. 79. de vulg. O pupill., Tuscus litt. C. conclus. 304. E meritano d' esser qui riferite le parole di Giacomo Cancerio variar. Refolut. par. 3. cap. 5. de Renunciat. num. 294. ; ibi : Nam uti dictum est, experientia, partes non attendunt, nist ad ea, que clare, O' distincte continentur in Instrumento, O' postea ea, quæ abbreviate ponuntur, non curant, quasi ea potius tangere peritiam Notarii ad recte illud Instrumentum conficiendum, existiment, quam ad substantiam contractus. Sieque, sive illa ponantur specialiter, constituendo principium alicujus capitis instrumenti, sive non, id ad caput, O' peritiam Notarit referent, existimando ex ejus capite, O' peritia id pendere, O' quod eas hic apponat ad confirmationem actus expresse gesti.

Ad istabilir però ciò che ora stiamo dimostrando, ci sia permesso valerci di una dottrina del Cardinal de Luca, la E si dimestra con quale abbraccia tutto 'l soprascritto nostro raziocinio, e una dotrina del sembra propiamente fatta per il nostro caso. Egli nel trat- Cardinal de Luca. tato de Renunciat. discurs. 4. num. 12., O' discurs. 2. n. 8. così scrive: Ideoque semper damnabile pro meo sensu censui stilum in judicando, vel consulendo, procedendi cum verborum formalitatibus, eorumque grammaticalibus significationibus, quoties probabilia non accendunt argumenta, ut O verba studiose, atque ex partium præordinata voluntate adjecta sint. Potissimum vero ut advertitur supra discursu 1, O' alibi, ubi pro damnabili potius, quam commendabili filo mulierum, ac idiotarum contractus, vel dispositiones in latina lingua per Notarium extenduntur, ut scilicet verborum, O clausularum formula utpote Notariorum, vel Consultorum magis, quam ipsarum partium: Potissime vero ubi concipiantur instrumenta in latina lingua super actibus puellarum, vel idiotarum personarum, quæ more want of the men notes But

nullatenus intelligues bujusmodi formulas, vel chusta ;
super que plura colligit Pignatellus consule canon. 12, ideoque porius, ac omnino procedi debeat inspecta substantia verisimitis voluntatis, desumenda en rerum. statu, ac en facti circumstantiis.

E quando anche il conduttore aveffe rinunziato al cafo fortuito, la sua rinunzia non abbraccia il caso presente.

Non avendo adunque Marc' Onofrio della Penta rinumaiato al caso sortuito, con troppa ragione spera l'escomputo. Ma singasi per poco, senza pregiudizio del vero, che le parole soprascritte importino rinunzia, pure questa in vigor di esse, debbe intendersi una rinunzia generale, e ristretta a que casi, che sogliono ordinariamente accadere, non già al caso della mortalità generale, che non patea prevedersi, o almeno almeno potea prevedersi solamente da uom diligentissimo, e prudentissimo. Cost il Reg. de Marinis lib. 2. Resolut. cap. 187. O in observata de decis 84. Reg. Revert. ibi: Intellige ramen conclusionem banc de casibus sortuitis soliris. O qui sape contingere possimo, secus da insolitis, o inopinaris, ità sti si quis in se solitis solitis. Co inopinaris, ità sti si quis in se solitis solitis. Co inopinaris, ità sti si quis in se solitis solitis. Co inopinaris, ità sti si quis in se solitis solitis. Co inopinaris pinato, de ilso nullatenus renessur.

Spezialmente perchè è perita la sustanza della cosa locata.

questo ha luogo altera quando fi dontaminia 🖜 per cagion di fterilezza, ed infertilità della cola deceta: ma guando parifee parte della cola della col mançar la fustanza della medesima non una allora cader ombra di dubbio, che si debba al Conductore l'escomputo. ancorche egli abbia espressamente. • presi fortuito, fortuftiffino rihunciato. Gracia cap, 103, num, 8. ibr. Prout weque sefficie renunciariones cafund forwire time cum alies, de public infrumento, obligatione cumeran QUIA DERINA QUOD NON CONFRESENDUNT CASUME BUMM CONTINGENTIS IN SUBSTANTIA REL COMPAN Mission versor est o-pinio, stroit generalità velluncius insigni designicios casuum fortuicipum non investigatur de castino incluis, O raro contingenations, proces of in buffs the man agemus, cum proper mand getoners anothers, mutualimen cum alies adificits fierte defriedin . Eleo cum accident præter verisimilitudinen. O cogiousionem opi prudoneis, dicisur ca. sus insolitus, quaniois a prudentissima excopitari potuerit. Aimon qui de com. consil. 15. min. 2. post Bartolum in l. si quis S. quæsitum, udi Jason num. 35. ff. si quis caut. A-

lexan

lexander confil. 28. num. 10. llb. 1., etiam stante jurame nto. Rolandus confil. 45. num. 18. lib. 3., © num. 8. in fin.
non obstante quod renunciassent casibus fortuitis inopinatis,
© non opinatis, per text. in l. fistulas 78. §. frumenta ff.
de contrab. emtion.

Anzi Antonio Fabro in Cod. lib. 4. tit. 42. defin. 54. insegna, che mancando al Conduttore la cosa locata, o per colpa del locatore, o per forza maggiore (di qual sorta è la mortalità degli animali) può allora il Conduttore affolutamente denegare la corrisponsion della mercede, overo agire contro del Locatore ad omne id quod interest. Ecco le sue parole: Si quid ex bonis locatis sit, quo conductor uti probibeatur, sive a locatore ipso, sive alterius cujuslibet vi majore, non mercedis remissio eam ob causam petenda est, sed ad id agendum quod interest conductoris, aut mercedis

solutio deneganda.

Ne vaglia il dire, che l'eccezion dell'escomputo non possa impedire l'esecuzion dello strumento, poiche questa massima generale si verificherebbe quando il contratto durasse tuttavia o quando l'eccezione non fosse notoria. Così il Maradei ad pragm. observ. 56. in 6. 117. num. 15. ivi; Illud quod dicitur in his litteris Regalibus, dummodo exceptio non verificetur per brevem terminum, intelligenda est de notoria excomputi exceptione, vel de aliis exceptionibus, nempe solutionis, vel compensationis liquida, & de similibus, per quas recedi solet a via executiva, junta tradita per Consil. Carleval. de Jud, tit. 2. disput. 8. num. 20. 6 Reg. Capycium Latro decis. 58. num. 13. lib. 1. Non altrimenti si vede deciso presso il testè citato Antonio Fabro in Cod. lib. 4. de Locat. defin. 5., ed è comune opinione presso Rocco disput. 119. a num. 64. ibi: Ast finita locatione, omnibulque annis præteritis de mercedis remissione tractandum est juxta communem Doctorum sententiam.

Per dimostrazione di che giova a maraviglia la seguente dottrina del dotto Tommaso Carlevalio: Dixi (così scrive lib. I. tit. 2. disput. 5. num. 1.) quando exceptiones sunt intricata in sacto, esse reservandas; nam si sunt intricata, O dubia solum in jure non esse reservandas, sed statim decidendas, INTERIM SUSPENSO PROCESSU CAUSE PRINCIPALIS sentiunt Baldus con molti altri Dottori da lui citati. Ratio est, quia lis in qua solum de jure dubitatur,

Si risponde a ciocche si oppone all eccezione dell'escomputo. non de facto, quod certum est, & de quo partes conveniunt, expeditur nulla concessa dilatione. E dopo avere riferita l'altra opinione num. 16. soggiugne nel num. 17. Verum existimo primam sententiam veriorem de jure.

Or essendo l'eccezion della moria generale promossa da Marc' Onostrio della Penta non solo notoria, ma ben' anche dimostrata co' decreti d'escomputo della Regia Dogana in seguela de' Dispacci della Maestà del Re Cattolico, d. sol. 97. a ter. © 98.; ed essendo terminato l'affitto sin dall' anno 1756 con esser seguita in quel tempo la restituzion degli animali, per legittimo conseguente delle soprascritte dottrine ne discende, che resti impedita la via esecutiva dell'istrumento rispetto all'estaglio del quinto, e sesto anno dell'affitto.

18.
Marc' Onofrio ha
foddisfatto l'eftaglio de primi quattro anni, al quate
t tenuto per intie-

Marc' Onofrio della Penta adunque non nega di esser tenuto al pagamento dell'intiero estaglio de primi quattro anni dell' affitto, ma foggiugne medesimamente, che l' ha soddisfatto per tutto detto tempo: Per dimostrazion di che uop' è riflettere, che l'annuo estaglio non importa altrimenti ducati 249 871 quanto nello strumento fu calcolato colla giunta della sesta, ma sibbene ducati 235 361, come l'ha liquidato l'Attuario, ratizzando la sesta dell' estaglio di un' anno per tutto l'intiero sessennio. Imperciocche nello strumento si calcolò l'annuo estaglio per ducati 249 871, cioè ducati 229 2 di affitto, e ducati 20 871 di rata annuale di sesta fol. 40. la ter.; e con errore manifelto la festa suddetta su tante volte aggiunta all'annuo estaglio, quanti erano gli anni della durata dell' affitto; alloraquando la festa dell' estaglio di un solo anno dovea dividerli, e ratizzarsi per tutto'l sessennio, a tenore del disposto nella Pragm. 71. de Officio Procur. Cæs.. come l'ha fatto l'Attnario nella formazione del calcolo, fol. 139. a terg., O fol. 180.

Nè a noi conviene intertenerci a ciò che a tal calcolo oppone il Procuratore della Cappella, bastando per risposta ciò che nel Calcolo suddetto stà dedotto d. fol. 140. a tergioggiugnendo solamente che Marc' Onosrio della Penta niente sapeva della lite tra D. Cosimo Giorgi, e Pasquale Berardinelli per simile controversia di ratizzo di sesta, onde egli ha inteso contrattare, ed imporre la sesta suddetta

prout

(XIII)

prous de jure; il perchè il manisesto errore del Notajo commesso nel ratizzo suddetto nella stipulazion dello strumento non può affatto affatto nuocergli. 🗠 Sicche ratizzandosi la sesta suddetta a tenore della seconda. lettura d. fol. 140. a terg. importa l'annuo estaglio ducati 235 361; i quali multiplicati per anni quattro, danno il prodotto di ducati 941, che iono stati dall' Affittatore pa-Imperciocche, quantunque dalle ricevute da lui efibite apparisca aver pagato a conto duc. 507 17, fol. 141 a t. O seq. tuttavia debbono essergli bonificati ducati 544 18, giusto quanto apparisce dal conto degli Economi dal Procuratore della Cappella esibito; il quale conto, avvegnacche niente pruovi a favor della Cappella suddetta, per le ragioni nel calcolo dedotte, fol. 145. a terg., tutta la pruova poi fa a favor dell' Affittatore ex vulgatis juribus. Ed apparendo dal conto suddetto, che Marc' Onofrio della Penta in conto dell' affitto abbia pagati ducati 544 18, fol. 42. a terg. O fol. 143 + tanti a lui ne debbono essere bomficati-A questi si debbono aggiungere altri ducati 75, fol. 143. a terg. i quali uniti alli soprascritti ducati 544 18 fanno -Niente ancora ostando le insussistenti opposizioni del Procuratore della Cappella, per ciò che si è risposto nel calcolo fol. 143 O'a 1. Più: Marc' Onofrio della Penta a conto dell' affitto suddetto ha pagati altri ducati 309 per fida d'erba imposta su gli animali suddetti dall' Università di Campochiaro; i quali ducari 309 mi si conceda per poco, che gli debbano essere bonificati perchè non molto frante il dimostrerò chiarissimamente. Dalle ricevute, e conto degli Economi appariscono pagati ducati - 619 · 18 Per fida d'erba In unum Dedotti dunque i suddetti ducati 928 18 dal debito principa-

le di ducati 941 46, resta il debito dell'Affictatore per un

quadriennio in ducati-

Digitized by Googl

Per gli primi quattro anni adunque Marc' Onofrio della Penta è debitore liquido in ducati 13 28 folamente, perchè io ho detto, che i ducati 309 da lui pagati alla Regia Corte, e da costei introitati a beneficio dell'Università di Campochiaro per fida d'erba del territorio d'essa Università, debbono andare a carico della Cappella, ed ecco come il dimostro.

Si dimostra, che le diverse partite pagate al Regio Percettore Provinciale facienti la somma di ducati 309 debbano andare a conto della Cappella.

Nello strumento di affitto si leggono due patti, uno nel soglio 44. a terg. lit. C., ed è del tenor seguente v3. : Con
patto espresso, che sia tenuto detto Marc' Onofrio condurre tutti gli suddetti Animali nella Puglia a pascolare l'erba della Regia Corte con pagare li soliti dazi, e diritti,
e qualunque altra imposizione ordinaria, ed estraordinaria
imposta, riserbandosi da ogn' altra da imponersi, che debba cadere in danno di detta Venerabile Chiesa, e rendere
indenne, ed illesa la detta Chiesa, e tutti gli suoi beni,
tanto per il pagamento da farsi alla detta Regia Corte,
quanto in ogn' altro luogo per lo pascolo di detti animali, ove sorse detto Marc' Onofrio Affittatore li condurra,
tutto vada a sue spese, senza essere tenuta in cosa veruna la detta Venerabile Cappella rispetto al pascolo, e mantenimento di detti Animali.

Poi al fogl. 45. a ter. lit. G. si dice: Con altro patto, che facendosi qualche imposizione da governanti di detta Terra di Campochiaro sopra li detti animali, PER CAUSA DI COLLETTA, O FIDA NEL TENIMENTO, E RI-STRETTO DELLA MEDESIMA TERRA, debba detta imposizione facienda andare a danno di detta Chiesa, come pure debba andare a carico di detta Chiesa ogni altra imposizione ordinaria, od estraordinaria sorse sacienda dal-

la Regia Corte per qualsivoglia causa o motivo.

Dal tenore adunque di questi due diversi patti è chiaro, che si è lasciato a carico dell' affittatore il pagamento dell' erbaggio della Regia Corte, o di altro luogo, ove l'erba avesse dovuta comperarsi; Ma quel pagamento, che all' Università di Campochiaro avrebbe dovuto annualmente farsi per cagion di colletta, o di sida, col secondo patto descritto si è lasciato a carico della Cappella, come è di dovere, essendo il padrone degli animali tenuto al pagamento della Colletta in proporzion del frutto, che ne ritrae: E così pure per il patto espresso era la Cappella tenuta

al pagamento della nuova imposizione, che per titolo di fida volle l'Università di Campochiaro esigere dal Conduttore.

Or queste pagamento di sida importò ducati 180 per tre annate a ragione di ducati 60 l'anno, come dalla relazione della Corte di Bojano delegata della Regia Camera fol.99 Or sequent. e 140, per due altre annate pagate al Regio Percettore Provinciale fol. 96 a terg. Or fol. 97, e come apparisce dagli atti presso l'Attuario Luciano Vaccari fot. 102, ove è l'istanza Fiscale per la liberazione di detti ducati 180, Or fol. 123 in fine, de' quali atti l'At-

tuario si dà carico nel calcolo, fol. 148, O 149.

E che li suddetti ducati 309 pagati da Marc' Onosrio della Penta a titolo di sida debbano andare a carico della Cappella crediam noi, che sia troppo chiaro, dacche oltre del patto espresso già trascritto, si vede anche che la Regia Camera in ordinando il pagamento suddetto riserbò alle parti il diritto di conoscere a danno di chi dovea cedere, fol. 148: Anzi-tal pagamento di sida su dopo dalla Regia Camera riprovato, cosseche per il sesto anno niente si pagò, avendo l'Illustre Marchese di Sarno Avvocato Fiscale satto istanza, che si pagasse junta Catassum, e si servissero i Cittadini delle loro ragioni in sar pascolare gli animali, a tenore della quale istanza si spedirono le Provisioni, fol. 122. a terg., O 126. Asta penes Astuarium Vaccari, come tutto ciò vien riserito dall' Attuario nel Calcolo, fol. 148 a terg.

E tanto più si rende chiaro, che detti ducati 300 pagati a titolo di sida all' Università di Campochiaro debbono andare a carico della Cappella, quantoche il patto stesso si appose a savore di D. Cosso Giorgi nello strumento di assitto, che questi ne sece nel 1744. fol. 37. a terg. lit. A. dicendosi quivi, che facendosi qualche nuova imposizione dalla detta Terra di Campochiaro sopra li detti animali per causa di colletta, o sida nel tenimento, e ristretto di detta Terra, debba la detta imposizione facienda andare a

damo di detta Chiefa , e non altrimenti .

Ed ecco come svaniscono i sossimi, ed arzigogoli del mio Avversario, il quale vorrebbe intendere tale patto del pagamento dell'erba, che sorse Marc' Onostrio dovea comperare suori del tenimento di Campochiaro. Così ei suppone troppo

Digitized by Google

troppo dolce di sale l' Economo della Cappella, il quale dovea stipulare a suo savore il patto del pagamento dell' erba, che D. Cofimo Giorgi, o Marc' Onofrio avrebbero comperato per fervigio degli animali fuori del tenimento di Campochiaro. E qual uomo di fana mente avrebbe potuto di ciò dubitare?

perchè la forza della verità la vince sempre contra li fofilmi, ecco pure, che il mio Avversario mi dà in mano altre armi, onde difendermi contro di lui. Ei dice in una fua replica in dorso di una istanza di Marc' Onofrio fol. 125, che la Cappella sarebbe stata tenuta al pagamento della fida, qualora l'Affittatore avesse pagato più del solito. Ma, Signor sì, più del solito ha esso pagato, perchè Giorgi non pagò cosa alcuna dal 1744 fin' al 1750 a tenore del patto trascritto, e come dall' Attestato del Cancelliere fol. 119. a terg. O' fol. 120. Anzi neppur Marc'Onofrio pagò fida per tre annate, ma folamente nel 1754 venne in capo al Sindaco di fargli pagare le tre annate precedenti e per mala ventura di lui trovò allora tale sentimento ne' Presidenti Commessarj della Regia Camera, sebbene però non si pregiudicò la sua ragione circa il conoscere a danno di chi dovea cedere tal pagamento, e sebbene poi per lo festo anno gli su accordato il diritto di pascere uti ceteri cives, siccome si è detto, e siccome sta riferito nel calcolo d. fol. 148. a terg.

Quando io dunque ho liquidato il debito di Marc' Onofrio in foli ducati 13 28 per residuo dell'estaglio de' primi quattro anni, non debbo mettermi in briga di rispondere a tutte le domande del Procuratore della Cappella, per non abufare del tempo, e della benignità de' Signori Ministri della Regia Camera. Perche però non si creda, che io le autorizzi col filenzio, le toccherò semplicemente, e passerò innanzi, tanto maggiormente, che a ciascheduna di esse sta

congruamente risposto nel calcolo.

della Cappella.

Si esamina la seconda pretensione Vengo intanto ora all'estaglio del quinto, e sesto anno, che non si deve da Marc' Onofrio intieramente, per quello ho io antecedentemente ragionato. Ma o deve accordarlegli l'escomputo, appunto come a lui l'accordò la Regia Corte.

o deve impartirsi termine ordinario. za pretensione del La restituzione degli Animali mancanti poi è una di quelle la Cappella, pretensioni, che non ha alcun fondamento, perche se si

deve l'escomputo, come l'è certo, questo è perchè gli animali morti fon periti al padrone, e non già al Conduttore: ed altrimenti facendosi non andrebbe il contratto efente da pravità ufuraria, la quale se è detestabile in ogn' uno, molto più lo dee effere in un luogo pio. Cardin. de

Luca discurs. 1. 2. O 40 de usuris.

E se ci si dirà, che il contratto satto dalla Cappella con Marc' Onofrio della Penta fia contratto a capo falvo, coficche lo stesso numero degli Animali debba alla medesima usuraria, e scanin ogni caso essere restituito, io rispondo, che tal contratto è illecito, e riprovato dalla Costituzione di Sisto V. del 1586, a norma della quale hanno i Dottori infegnato. non potersi tal contratto sostenere, in pruova di che basterà addurre una sola dottrina di Corrado de contract. quast. 9. conclus. 2. coroll. 20. Pactum boc, egli scrive, est iniquum, quia perinde est, ac si locator dedisset Conductori tantum pecuniæ, quantum valent animalia, ut tantundem sibi reddat cum mercede; tum quia dans prædicta animalia, idem est, ac si ea recipienti vendidisset, dilata pretii solutione, & ob id plus alienaverit, quod citra usuram fieri nequit. Le leggi Civili, e le Canoniche sono uniformi in tal proposito. Aristo refert (così nella l. 29 si non fuerint 9. 2 ff. pro socio) Cassium respondisse, societatem talem corri non posse, ut alter lucrum tantum, alter damnum sentiret: Et banc societatem leoninam solitum appellare: O nos consentimus talem societatem nullam esse, ut alter lucrum sentiret, alter vero nullum lucrum, sed damnum sentiret. Iniquissimum enim genus societatis est, ex qua quis damnum, non enim lucrum spectet.

Che se mai nel foro esterno si è qualche volta tal contratto sostenuto, due condizioni vi han dovuto necessariamente concorrere; La prima, che le parti specialissimamente, e con capitolo separato siensi convenute di voler celebrare il contratto a capo falvo, e che abbiano detto, che in ogni evento dovesse sempre al padrone restituirsi l'effettivo numero degli animali affittati; e l'altra, che l'estaglio, o convenuta corrifponsione non sia proporzionata all' effettiva

rendita, che dalla cosa locata può percepirsi.

Ne l'una, ne l'altra condizione concorre nel nostro caso, poichè nello strumento di affitto tra la Cappella di Campochiaro, e Marc' Onofrio a mala pena enunciativamente si nomina il contratto, ed assitto a capo salvo: ma non si

Dimostra ndola-

legge patto espresso, col quale il conduttore siasi in ogni evento obbligato di restituire l' effettivo numero degli animali da lui presi in sitto. E poi la corrisponsione promessa da Marc'Onofrio, non folo non è tenue, ma sì bene corrispondente alla giusta rendita di ciascheduno animale affittato, quale è quella di grana otto per ogni pecora, e capra, e di carlini cinque per ogni vacca, e giumenta, com' è troppo noto al Tribunale della Regia Camera per la situazione della talla nel Catasto generale.

pretensione non è liquidata.

Si confuta la quar-

ta dimanda della

Cappella.

La suddetta terza en del Subelsanza de liquidata, perchè l' Inventario fatto dal Subalterno della Regia Dogana non fa oncia di pruova contro a Marc' Onofrio, come quello, che fu fatto da un Subalterno di un Tribunale inibito, fol. 11, O 12,21 O' 22, e su satto inaudita, O' irrequisita parte; onde è stato inutile il fastidio dato all' Attuario col preteso appuramento della mancanza degli animali : perchè dall' Inventario suddetto, che 'l Procuratore della Cappella ha creduto servirgli di scorta, non ne nasce certezza di sorta; e qualora per impossibile si credesse, che giustifichi la sua intenzione, non per tanto il Conduttore può esser tenuto alla pretesa restituzione degli animali mancanti, se la mancanza è accaduta vi majore, qual sì fu una generale morìa, come si è detto; e per le occupazioni degli Economi, come si dirà apprello.

Rifpetto poi agli animali, che si pretendono restituiti da D. Cosimo Giorgi, e delli quali si pretende conto, e l'estaglio per rata del tempo, che si asserisce avergli tenuti in affitto Marc' Onofrio, negli atti non fi ravvisa documento alcuno di tal pretesa restituzione, come l' ha pur rissettuto l'Attuario nel calcolo fol. 155; Laonde non si sa intende re con quale spirito il Procuratore della Cappella avanzi

tale pretensione.

Adunque il debito certo di Marc' Onofrio della Penta ascende solamente a ducati 13 28 per residuo dell' estaglio de primi quattro anni, che rispetto al quinto, e sesto ei non può essere condannato a cola alcuna, se con un termine ordinario non farà prima liquidato l'escomputo, che merita per la generale moria del 1755. Nè però è tenuto Marc Onofrio a pagare i suddetti ducati 13 28, poiche ha egli molto che ripetere dalla Ven. Cappella.

Il conduttore he molte cose da posere ripetere dalla E Cappella.

primamente ripete le spese sofferte per lo mantenimento della massaria dalla mettà di Agosto, tempo in cui termi-

nave l'affitto fin al di 16 Ottobre 1756, quando glisu it tolta; Imperciocchè è da fapersi, che stante la pendenza della causa nella Regia Camera, Marc' Onosrio della Penta non poteva esser rimosso dall'affitto, se non se con ordini di essa Regia Camera, la quale avea perciò inibite la Regia Dogana, e tutte le Corti Regie, e Baronali, ordinando loro, che niente avessero innovato, o fatto innovare circa l'affitto suddetto, poiche Marc. Onofrio avea esposto aver preinteso, che volevano rimuoverso dall' afficto, fol. 11, O 12, 22, O 23; E tai ordini eransi dati sin dal di 28 Luglio 1756, ed erano stati notificati a Francesco Bilotta, Vito Capparelli, e D. Domenico Falconi, per opera di cui si commise tale atrentate del 20; cosicchè la Regia Camera stimò anche ordinarne informazion Criminale fol. 114 ad 1-16. Billian

Per tutto questo tempo, cioè a dire pero due intieri mesi, Marc' Onosrio dovette tener a suo sento l'intiera massaria con 23 Pastori, dando loro pane, olio, sale, e salario, per cui sossi d'interesse più di ducati 200 senza ritrarne alcun frutto; essendo cosa risaputa, che dalla mettà del mese di Agosto incominciano le spese per lo mantenimento degli animali, senza che da essi si ritraggentaticun frutto fino

al Maggio seguente.

E le spese suddette debbono essere bonificate a Mare Onofico della Penta, non solo perchè la massaria gli su ritolta violentemente contro de' replicati ordini della Regia Camera,
ma ancora perchè qualora non sossero a lui risatte, la Cappella locupletaretur cum aliena jactura, avendo ella risparmiato il mantenimento suddetto dal di 15 Agosto, quando
terminava l'affitto, a tenore dell' Istromento sino al di 16
Ottobre, quando effettivamente, riebbe la Massaria suddetta.
Ripete di più Marc' Onofrio il prezzo di un Poledro da lui
comperato per ducati 35, ed un' altro comperato ducati
50, i quali surono tolti dagli Economi, in tempo che si
ritolsero la massaria suddetta, senza sentire esso Marc' Onofrio, e senza dare prezzo a' Poledri suddetti.

E sinalmente ripete ducati 50 contribuiti alla risezione del

Ponte di Canosa, i quali come estraordinariamente spessi non ci è dubbio, che debbano andare a carico della Cappella per il patto espresso nello Strumento apposto fol. 44. a rerg. lir. C.: E ripete per ultimo altri ducati 50 per diritto di scommissione d' erba esatti dal Massaro della Cap-

pella

Digitized by GOOGIC

pella nel 1756, allora quando spettavano ad esso Marc'o nosrio, che avea comperata l'erba sudetta.

Ecco dunque dimostrato, che Marc' Onofrio della Penta Intieramente soddissatto i primi quattro anni dell'affitto, riserba di ducati 13, e grana 28, che a conto de' suddi ti quattro anni rimane debitore.

Che rispetto a i due ultimi anni gli si debba l' escomputo attesa la generale morla degli animali accaduta nell' Invo

no del 1755.

siled.

Recapitolazione.

Che non sia egli tenuto alla restituzione de' pretesi anim mancanti, perchè nella maggior parte periti colla detta g nerale moria; ed in qualche parte occupati dagli Econon i quali violentemente, e contra gli ordini della Regia C mera, e senza intelligenza di esso Marc' Onosfrio si rito sero la Massaria suddetta a' 16 Ottobre 1756, cioè d mesi dopo, che era già terminato l'assitto.

Che non sia tenuto a render conto, e molto meno a paga estaglio degli animali pretesi restituiti da D. Cossmo Gio

gi, non essendo vera la pretesa restituzione.

Che gli debbano esser risatte le spese erogate in servigio de la massaria dalli 15 Agosto 1756 per tutto il di 16 Ott bre del detto anno.

Che gli debba esser rifatto il prezzo di due Poledri impo tante ducati 85, tolti ad esso Marc' Onosrio dagli Econ mi, non ostante che non erano compresi tra i Giumen della massaria.

Che finalmente gli debbano essere restituiti ducati cento, cio 50 per contribuzione di spesa estraordinaria alla sabbrica di Ponte di Canosa, ed altri ducati 50 per prezzo di scon missione d'erba esatto dal massaro della Cappella.

Laonde spera Marc' Onofrio della Penta, che per tutte le se pra addotte ragioni, le quali umilia al Supremo Tribuna le della Regia Camera non debba il medesimo deserire a le domande del Procuratore della Cappella di Campochia ro, ma che debba impartir termine ordinario sopra tutti il dedotto, assinche si possa mettere nel suo vero lume, e aspetto quella ragione di esso Marc' Onofrio, la quale pe altro ad essetto d'impetrare il termine suddetto, e d'impedire le pretensioni della Cappella bastantemente traluce ne gli atti, e nella presente Scrittura.

Di Napoli a 26 Marzo 1762

Saverio Maria d' Andrea.

VA1 1516418